



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2008 (19.11)
(OR. fr)**

15662/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0167 (CNS)
2008/0168 (CNS)**

**GAF 19
UEM 199
ECOFIN 504**

NOTA PUNTO "I"

del: Gruppo "Lotta antifrode"

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

n. prop. Comm.: 13468/07 FIN 447 UEM 157 EUROPOL 97 DROIPEN 86

Oggetto :

- Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro
- Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

- Risultati dei lavori

1. Il 13 agosto 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro.

La proposta, fondata sull'articolo 123, paragrafo 4 del trattato CE, si applica agli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.

È accompagnata da una seconda proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, fondata sull'articolo 308 del trattato CE, che estende gli effetti del primo regolamento ai paesi che non hanno adottato l'euro quale moneta unica.

2. Il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Banca centrale europea, secondo le procedure previste dalle basi giuridiche dei due regolamenti. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere l'8 ottobre 2008.¹ Si attende ancora il parere del Parlamento europeo.
3. Nella riunione del 30 ottobre 2008 il Gruppo "Lotta antifrode" è giunto a un accordo sui due progetti di regolamento i cui testi figurano in allegato.
4. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a confermare i risultati dei lavori del Gruppo "Lotta antifrode" sui due testi in allegato, nell'attesa del parere del Parlamento europeo.

¹ GU C 283 del 7.11.2008, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza
frase,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

¹ GU C [...]del [...], pag. [...].

² GU C [...]del [...], pag. [...].

³ GU C 28 del 7.11.2008, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro¹ vieta le medaglie e i gettoni simili alle monete in euro. L'esperienza acquisita con l'applicazione del divieto di medaglie e gettoni simili alle monete in euro ha evidenziato la necessità di rendere più chiare le disposizioni protettive e di migliorare la trasparenza del processo decisionale.
- (2) Il pubblico può essere indotto a credere che alcune medaglie o gettoni abbiano corso legale non soltanto se recano un disegno simile a quelli presenti sulle monete in euro, ma anche se recano alcuni elementi di tali disegni. Pertanto, gli elementi specifici dei disegni presenti sulle monete in euro aventi corso legale non dovrebbero essere riprodotti così come sono rappresentati sulle monete in euro. Inoltre, i simboli rappresentanti la sovranità dello Stato membro che emette l'euro non dovrebbero essere riprodotti sulle medaglie e sui gettoni così come sono rappresentati sulle monete in euro.
- (3) La Commissione, dopo aver consultato gli esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione, precisa se le disposizioni protettive di cui all'articolo 2 sono state rispettate e se un oggetto metallico è una medaglia o un gettone.
- (4) È opportuno chiarire e stabilire i criteri specifici che la Commissione utilizza per dichiarare la conformità alle disposizioni protettive.
- (5) Il rischio di confondere una medaglia o un gettone che reca le diciture “euro” o “euro cent” oppure il simbolo dell'euro con una moneta avente corso legale è maggiore se la medaglia o il gettone riporta anche un valore nominale. In tali casi, è necessario apporre su una delle due facce della medaglia o del gettone la dicitura “non avente corso legale”.

¹ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2182/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è così modificato:

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Disposizioni protettive

1. In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:
 - a) quando i termini "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure
 - b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure
 - c) quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:
 - i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini "euro" o "euro cent", le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro, oppure

- ii) i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato membro, oppure
- iii) le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro, o
- iv) il simbolo dell'euro.

2. La Commissione precisa:

- a) se un oggetto metallico può essere considerato una medaglia o un gettone ai sensi dell'articolo 1, lettera c);
- b) se una medaglia o un gettone rientra nel divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto anche dei quantitativi di medaglie e di gettoni prodotti, del prezzo di vendita, dell'imballaggio, delle iscrizioni presenti sulle medaglie e sui gettoni e della pubblicità.'

2. All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Non sono vietati medaglie e gettoni recanti impressi i termini "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento, a meno che un disegno simile a uno degli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) sia impresso sulla loro superficie."

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Deroghe autorizzate

La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini "euro" o "euro cent" o il simbolo euro sulla superficie di medaglie o gettoni in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni e, se tali medaglie e gettoni riportano un valore nominale, su una delle due facce deve essere impressa la dicitura "non avente corso legale"."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2183/2004³, l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro⁴ è stata estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro⁵.

¹ GU C [...]del [...], pag. [...].

² GU C [...]del [...], pag. [...].

³ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 7.

⁴ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

⁵ GU L 138 del 11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1).

- (2) Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. .../2008. È importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull'intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2183/2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2183/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004, modificato dal regolamento (CE) n. .../2008, è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente